



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno X - n. 1-2015  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

19



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# **Diritto e Religioni**

Semestrale  
Anno X - n. 1-2015  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarioenzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: [www.pellegrinieditore.com/node/360](http://www.pellegrinieditore.com/node/360)

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

DI VINCENZO MAIELLO

La sezione di ‘Giurisprudenza e legislazione penale’ di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in particolare, la sentenza Sez. pen. I, sentenza 13 aprile 2015, n. 14960, in tema di fattore religioso e struttura del reato, con particolare riferimento alla configurabilità dell’esimente ex art. 51 c.p. in caso di esercizio di diritti riconosciuti dall’ordinamento o dalla comunità religiosa di appartenenza. La Suprema Corte, in ossequio al principio di laicità, nega la possibilità di invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza o dalla sua religione di appartenenza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare - in linea con l’art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica. viene eseguito in modo che il cadavere sia definitivamente sottratto alle ricerche.

Viene poi in rilievo Sez. pen. I, sentenza 17 dicembre 2014, n. 43562, che affronta il problema della configurabilità del delitto previsto dall’art. 595 c.p. nell’ipotesi in cui l’addebito lesivo si indirizzi verso il complesso di quanti professano una data religione, in assenza di uno specifico riferimento a singoli individui o ad entità di facile determinazione. Il problema è stato affrontato più volte dalla giurisprudenza con esiti contrastanti. In particolare, una più risalente presa di posizione ha negato che la formulazione di addebiti offensivi rivolti nei confronti di una “collettività religiosa” potesse integrare gli estremi del delitto previsto dall’art. 595 c.p., dal momento che la stessa non costituisce un ente distinto dalle persone dei singoli fedeli (persona giuridica o associazione non riconosciuta) e, quindi, non è suscettibile di essere considerata destinataria autonoma di un’attività diffamatoria. Viceversa, la giurisprudenza più recente, in cui si inserisce la suindicata pronuncia perviene ad esiti applicativi del tutto diversi, concludendo per il riconoscimento della qualità di soggetto passivo del delitto di diffamazione in capo alla Comunità religiosa. Ciò sulla base della considerazione secondo cui, se da una parte è pacifica la irrilevanza delle offese in forma collettiva, non potrebbe negarsi, dall’altra, agli enti summenzionati il ruolo di istituzione preposta alla tutela degli interessi degli appartenenti alla religione (nel caso di specie ebraica), e in conseguenza di ciò la possibilità di azionare una tutela dell’onore di tutti i fedeli della stessa. La decisione, ancora, ritiene legittimato ad agire anche il singolo membro della comunità religiosa, sulla base della considerazione che l’offesa rivolta alla collettività si riverbererebbe inevitabilmente anche su ciascuno dei suoi componenti. Tale soluzione ha trovato positivo riscontro in ampi settori della dottrina.

Si segnala, ancora, Sez. pen. I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1534, in cui la Suprema Corte sostiene, qualificando il reato di cui all’art. 5 l. n. 152/1975 in termini di reato di pericolo concreto, che il burqa non può essere ricondotto al concetto di “altri

mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” quando l’uso di quel particolare velo, in un contesto di apprezzabile pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico, non abbia avuto in concreto l’effetto di rendere difficoltoso il riconoscimento della persona che lo indossava, attesa la sua disponibilità, dietro richiesta, ad una temporanea rimozione per mostrare il volto al personale (femminile) delle forze dell’ordine. Questa motivazione non ha permesso di affrontare il problema relativo all’esistenza di un “giustificato motivo” dell’uso del burqa in luogo pubblico: un controllo che avrebbe richiesto di valutare la possibile rilevanza della motivazione religiosa della condotta in esame.

Infine, vengono riportate Sez. pen. I, sentenza 4 marzo 2015, n. 31243, secondo cui la specialità della fattispecie di cui al delitto *ex art. 403 c.p.* rispetto a quelle contemplate dagli artt. 594 e 595 c.p. esclude la possibilità di concorso tra i relativi reati; e Sez. pen. I, sentenza 25 marzo 2015, n. 33145, alla cui stregua in relazione al delitto di violazione di sepolcro *ex art. 407 c.p.* il termine “violazione” esprime un concetto anche normativo e non soltanto materiale, sicché sono suscettibili di integrare l’elemento oggettivo del reato le sole manomissioni idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma: pertanto le condotte in concreto inoffensive della pietas potranno, se del caso, configurare meri illeciti amministrativi.

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.  
Sentenza 17 dicembre 2014, n. 43562**

**Diffamazione – Soggetto passivo – Comunità religiosa – Sussistenza**

*Deve riconoscersi la qualità di soggetto passivo del delitto di diffamazione in capo ad una determinata Comunità religiosa, sulla base della considerazione secondo cui, se da una parte è pacifica la irrilevanza delle offese in forma collettiva, non potrebbe negarsi, dall'altra, agli enti summenzionati il ruolo di istituzione preposta alla tutela degli interessi degli appartenenti alla religione ebraica, e in conseguenza di ciò la possibilità di azionare una tutela dell'onore di tutti i fedeli della stessa. Legittimato ad agire è anche il singolo membro della comunità, sulla base della considerazione che l'offesa rivolta alla collettività si riverbererebbe inevitabilmente anche su ciascuno dei suoi componenti.*

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.  
Sentenza 27 gennaio 2015, n. 1534**

**Reato di cui all'art. 5 l. n. 152/1975 – Donna musulmana che indossa il burqa – Esclusione**

*Non risponde del reato previsto dall'art. 5 l. n. 152/1975 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") la donna musulmana che entra in un'aula del Tribunale al fine di assistere al processo che vede imputato il proprio marito (imam di quella città), indossando il burqa poiché il velo non è tale da rendere difficile il riconoscimento da parte delle forze dell'ordine".*

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.  
Sentenza 4 marzo 2015, n. 31243**

**Concorso di reati – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone – Ingiuria e Diffamazione - Esclusione**

*La specialità della fattispecie di cui al delitto ex art. 403 c.p. rispetto a quelle contemplate dagli artt. 594 e 595 c.p. esclude la possibilità di concorso tra i relativi reati.*

**Corte di Cassazione. Sezione Prima Penale.  
Sentenza 25 marzo 2015, n. 33145**

**Violazione di sepolcro (art. 407) – Elemento oggettivo – Nozione di violazione**

*In relazione al delitto di violazione di sepolcro ex art. 407 c.p. il termine “violazione” esprime un concetto anche normativo e non soltanto materiale, sicché sono suscettibili di integrare l’elemento oggettivo del reato le sole manomissioni idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma: pertanto le condotte in concreto inoffensive della pietas potranno, se del caso, configurare meri illeciti amministrativi.*



**Corte di Cassazione. Sezione Terza Penale.  
Sentenza 13 aprile 2015, n. 14960**

**Esercizio di un diritto - Reati contro la persona e contro la famiglia  
- Esercizio di facoltà riconosciute dall'ordinamento dello Stato di appartenenza o dal credo religioso, ma contrastanti con l'ordinamento interno - Configurabilità della scriminante anche in forma putativa  
- Esclusione - Ragioni.**

*In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare) non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza o dalla sua religione di appartenenza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. viene eseguito in modo che il cadavere sia definitivamente sottratto alle ricerche.*